

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO il Codice della Navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO il Regolamento E.N.A.C. "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" edizione 1, Emendamento 2 del 20 dicembre 2017, d'ora in poi "Regolamento AG";

TENUTO CONTO che, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/1997, il decreto interdirigenziale del 29 ottobre 2003 n. 104, ha assegnato in uso gratuito all' E.N.A.C. i beni del demanio aeroportuale di Asiago;

VISTA l'istanza che la società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico ha presentato in data 16 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro del Tesoro del 12 novembre 1997, n. 521, corredata del piano programma d'intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il piano economico finanziario;

CONSIDERATO che la società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico, in ragione del tempo trascorso, ha presentato, in data 14 febbraio 2011, istanza ai sensi della Direttiva Ministero dei Trasporti n. 135/T del 12 settembre 2007 relativa all'affidamento della gestione totale ad aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale nonché l'aggiornamento del programma d'intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario, redatto sulla base di dati aggiornati;

VISTA l'istanza che la società società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico ha presentato in data 21 maggio 2015 per l'affidamento in concessione della gestione dell'aeroporto di Asiago ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento AG;

TENUTO CONTO che l'articolo 6 del Regolamento AG prevede il rilascio della concessione degli aeroporti per l'Aviazione Generale a mezzo affidamento diretto in favore del gestore parziale già autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 23 maggio 1997, n. 35, che abbia presentato istanza di affidamento in concessione ai sensi del regolamento medesimo, con contestuale rinuncia alla richiesta di concessione formulata ai sensi del D.M. n. 521/97;



VISTA la convenzione stipulata ai sensi del Regolamento AG con la società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico in data 13 dicembre 2017, per l'affidamento della concessione del sedime aeroportuale di Asiago;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della concessione per l'aviazione generale dell'aeroporto di Asiago avendo accertato il possesso da parte della società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento AG;

DISPONE

Art. 1

1. L'affidamento in concessione alla società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico dell'aeroporto di Asiago, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" edizione 1, Emendamento 2 del 20 dicembre 2017.
2. La durata dell'affidamento di cui al comma 1 è determinata in anni venti decorrenti dalla data del presente provvedimento ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla Convenzione stipulata tra l'E.N.A.C. e la società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico in data 13 dicembre 2017–registro prot. n. 0125978/DG del 13 dicembre 2017, resa esecutiva per effetto del presente provvedimento.

Art. 2

1. L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Asiago in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 comporterà il subentro della Regione o dell'Ente locale interessato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, incluso il rapporto concessorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessio QUARANTA